

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

No all'espulsione del cittadino straniero quando è a rischio la bigenitorialità.

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI MILANO, DECRETO DEL 05.03.2013

...omissis...

Rilevato che:

- ↳ con ricorso depositato il 22.10.2012 il padre ha chiesto l'autorizzazione a permanere in Italia ai sensi dell'art 31 D Lvo 286/98 affermando:
 - ✓ che i due genitori si sono conosciuti nel luglio 2010. La madre è in Italia dal 2007 e vive con due figli avuti da un primo matrimonio e nel 2009 è riuscita a regolarizzare la sua posizione di soggiorno;
 - ✓ che i due genitori si sono conosciuti tramite Internet, il padre è arrivato in Italia nel 2010 e il 7.4.2011 è nato il primo figlio della coppia, l'11.5.2012 i genitori si sono sposati;
 - ✓ la madre durante la settimana vive presso l'abitazione del proprio datore di lavoro, ed è pertanto il ricorrente ad occuparsi del figlio e dei due figli della moglie;
 - ✓ al momento la casa familiare è stata presa in locazione dalla nonna materna. Se il padre ottenesse il permesso l'intenzione è di prendere un'abitazione autonoma;
 - ✓ i minori frequentano le scuole in Italia e sono cresciuti in Italia ed un rientro in patria sarebbe uno sradicamento traumatico.
 - ✓ il padre è orfano di entrambi i genitori e la madre ha in Italia la propria madre ed il patri-gno. Un rientro forzato in Ecuador del nucleo avrebbe pertanto effetti traumatici on avendo in tale paese alcun supporto familiare

§ I genitori sono stati sentiti il 22.11.2012.

Il padre ha confermato il contenuto dell'istanza ed ha dichiarato che:

- ✓ lavora – non con regolare contratto – in una tipografia, percependo uno stipendio di euro 300 mensili;
- ✓ in patria non ha non ha altri figli, né precedenti matrimoni. Ha solo un fratello, essendo orfano di madre e non avendo mai conosciuto il padre;
- ✓ chiede il permesso di soggiorno per poter rimanere in Italia con la sua famiglia, per avere un lavoro regolare che gli permetta di prendere in locazione un appartamento ove risiedere con la sua famiglia;

La madre ha dichiarato che:

- ✓ lavora come badante per cinque giorni alla settimana, percependo uno stipendio di 821 euro al mese;
- ✓ con il suo ex compagno – da cui avuto le due figlie Valeria e Rebeca – ha dei buoni rapporti. Quest'ultimo sente inoltre regolarmente le figlie, anche se non ha mai provveduto al loro sostentamento.

§ la Questura di Milano con nota 3211/12 del 15.11.2012 ha riferito che entrambi i genitori del minore non sono stati in precedenza fotosegnalati. Da ulteriori accertamenti esperiti gli stessi risultano persone completamente sconosciute;

§ è stata effettuata visita domiciliare da parte della Polizia Locale che ha verificato l'effettività del domicilio, la sua idoneità e la convivenza dell'intero nucleo familiare

§ il 20.11.2012 è stata depositata, ad integrazione della documentazione allegata al ricorso, relazione clinica relativa alla minore Lorena Valeria (figlia della moglie), dalla quale emerge che la stessa è affetta "disturbo specifico dell'apprendimento tipo disartografia e tipo discalculia"

Letto il parere sfavorevole espresso dal PM in data 13.2.2013;

Ritenuto che:

- ✓ come evidenziato dalle Sezioni unite (Sent 25.10.2010 n. 21799) «La temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore, prevista dall'art. 31 del d.lgs. n. 286 del 1998 in presenza di gravi motivi connessi al suo sviluppo psico-fisico, non postula necessariamente l'esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed oggettivamente grave che in considerazione dell'età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico-fisico deriva o deriverà certamente al minore dall'allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall'ambiente in cui è cresciuto. Trattasi di situazioni di per sé non di lunga o indeterminabile durata, e non aventi tendenziale stabilità che pur non prestandosi ad essere preventivamente catalogate e standardizzate, si concretano in eventi traumatici e non prevedibili nella vita del fanciullo che necessariamente trascendono il normale e comprensibile disagio del rimpatrio suo o del suo familiare»;
- ✓ nel caso in esame, ricorrono le condizioni di cui all'art. 31, 3° comma D.lgs. 286/98, sussistendo gravi motivi connessi con lo sviluppo psico-fisico del minore tali da rendere necessaria, nell'esclusivo interesse dello stesso, la permanenza in Italia del genitore; rilevato, infatti, che

non è possibile dubitarsi del fatto che l'espulsione del ricorrente provocherebbe un grave motivo connesso con lo sviluppo psico-fisico del minore; rilevato, infatti, che nell'esclusivo interesse dello stesso, la permanenza in Italia del genitore; rilevato, infatti, che non possa ragionevolmente dubitarsi del fatto che l'espulsione del ricorrente provocherebbe un traumatico distacco dalla figura paterna con la concreta possibilità di grave danno psicofisico per il figlio, in una età in cui necessita delle cure del padre, fondamentali per un corretta ed equilibrata crescita (confermato anche dal nuovo art 155 cc così come novellato dalla L 54/06 che ha confermato il diritto alla bi genitorialità); ritenuto che, del pari, sarebbe traumatico per il minore l'allontanamento dal territorio dello Stato assieme al padre, dal momento che il mi-

pag 2

nore è nato in Italia, ed è sino ad oggi cresciuto con entrambi i genitori e le due sorelle (per parte di madre) una delle quali seguita al SSN per problemi specifici nell'apprendimento, con la conseguenza che sarebbe lesa il suo diritto fondamentale all'unità familiare, in un'età in cui anche l'identificazione sessuale con il genitore dello stesso sesso e la differenziazione di genere sono fondamentali per la sua equilibrata crescita. Tanto più grave un intervento traumatico del genere emergendo dall'audizione un positivo legame con entrambi i genitori ed una personalità del ricorrente immune da precedenti penali o segnalazioni, ed effettivamente dedicata alla costruzione di un positivo processo di integrazione;

- ✓ nel caso di genitori di cui uno abbia permesso di soggiorno e l'altro ne sia privo, non sempre appare congruo il richiamo alla necessità di utilizzare unicamente la norma relativa al ricongiungimento familiare (art. 29) con conseguente carenza di presupposti per una applicazione dell'art. 31, giacché diversa è la fattispecie concreta che viene all'esame del giudice, poiché viene richiesta l'applicazione dell'art. 31 da parte della famiglia che di fatto già vive unita in Italia e dunque l'eventuale diniego determinerebbe la divisione familiare con danno psico-fisico per il minore per lesione del suo diritto alla unità familiare; inoltre dopo aver regolarizzato la propria posizione in Italia ex art. 31 potrebbe essere attivata dagli interessati la procedura di coesione (accedendo pertanto al regime ordinario di rilascio del permessi di soggiorno confermando pertanto la natura di provvedimento a tempo "determinato" insita nell'art 31), mentre la procedura del ricongiungimento ha tempi incompatibili con i tempi dei minori, che resterebbero privi di un genitore per un periodo troppo lungo, con impossibilità di trattenere reali rapporti risiedendo il genitore in altro continente, con conseguente grave pregiudizio, mentre la temporaneità dell'art. 31 potrebbe coprire il tempo necessario a regolarizzare stabilmente la posizione in Italia del genitore che ha diritto al ricongiungimento familiare;
- ✓ in conclusione, nel caso concreto, debba ritenersi accertato che la presenza del genitore ricorrente nella famiglia sia fondamentale per l'equilibrio psico-fisico del minore e che, nel caso di sua espulsione, sarebbe lesa il diritto fondamentale dello stesso alla unità familiare;
- ✓ sia conseguentemente opportuno autorizzare il genitore a permanere in Italia ai sensi della norma anzidetta, con un permesso di soggiorno non rinnovabile, richiedendo la norma che il permesso sia rilasciato per un tempo determinato e dovendosi attivare il nucleo a raggiungere i limiti di reddito previsti e così evitare in effetti un aggiramento della normativa sul ricongiungimento, al fine di consentire l'accesso alla procedura di coesione senza disporre traumatiche ed inutili espulsioni. Se i genitori non dovessero riuscire ad accedere alla coesione familiare dovranno pertanto tempestivamente organizzarsi valutando l'alternativa del rientro in patria del solo ricorrente o dell'intero nucleo;
- ✓ il permesso di soggiorno rilasciato dovrà consentire lo svolgimento dell'attività lavorativa (e conseguentemente l'iscrizione al SSN). Infatti ai sensi dell'art. 2 c. 6 del decreto legislativo 8 gennaio 2007 n. 5 (attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare), in vigore dal 15 febbraio 2007, "al familiare autorizzato all'ingresso ovvero alla permanenza sul territorio nazionale ai sensi dell'art. 31, comma 3, è rilasciato, in deroga a quanto previsto dall'art. 5, comma 3 bis, un permesso per assistenza minore, rinnovabile, di durata corrispondente a quella stabilita dal Tribunale per i Minorenni. Il permesso di soggiorno consente di svolgere attività lavorativa ma non può essere convertito in permesso per motivi di lavoro";

PQM

Visti gli artt. 31 DLgs 286/98, 333, 336, e 741 cpc, deliberando in via definitiva e con effetto immediato,

pag 3

Tribunale per i Minorenni di Milano

autorizza

il ricorrente a permanere in Italia a norma del 3° comma dell'art. 31 D. Lgs. n° 286/98 per un periodo, **non rinnovabile**, di anni uno e mesi sei, così come meglio specificato in motivazione;

Visto l'articolo 741, 2° comma, cpc

dichiara

Il presente decreto immediatamente efficace.

Si comunichi al PM sede


Si notifichi al ricorrente in busta chiusa con urgenza (a mezzo fax ex art 151 cpc sussistendo l'urgenza trattandosi di minore se domiciliati presso un legale)

Si comunichi a mezzo FAX

- alla Questura di Milano ex art. 31 D. Lgs. 286/98
- al Consolato del Salvatore ex art. 31 D. Lgs 286/98

Milano 27 febbraio 2013

Il Giudice est
(dr Luca Villa)



Il Presidente
(dr.ssa Emanuela Gorra)

